



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

Comune di Pertusio (Torino)

**Oggetto: Relazione sul rendiconto dell'anno 2020 (art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Pertusio - Richiesta istruttoria.**

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi relativa all'analisi svolta sul rendiconto dell'anno 2020.

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro quindici giorni dalla ricezione della presente nota.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore  
Dott. Fabio D'Aula  
firmato digitalmente

 FABIO D'AULA  
CORTE DEI CONTI  
13.01.2023 14:10:19 GMT+01:00



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it) | pec: [piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)

**QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE**

Dall'esame della relazione sul rendiconto dell'anno 2020, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del comune di Pertusio, si riscontra quanto segue:

**1. Verifica su prospetto risorse accantonate (allegato a/1) ed equilibri di bilancio**

Dalla consultazione dei dati di rendiconto tratti dalla BDAP emerge che l'Ente, con il rendiconto dell'anno 2020, ha accantonato l'importo complessivo di € 17.322,30 a fondo crediti di dubbia esigibilità.

I medesimi accantonamenti, nei loro valori al 31 dicembre 2020, sono indicati anche nel nuovo allegato a.1. relativo all'elenco delle risorse accantonate da cui risultano i seguenti dati:

Risorse accantonate (All. a1)	Risorse accantonate al 1/1/2020 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo crediti di dubbia esigibilità	13.989,60		0,00	3.332,70	17.322,30

Fermi restando i valori indicati nell'ultima colonna, dal raffronto di tale prospetto con i dati del rendiconto - parte spesa - Missione 20 *Fondi e accantonamenti*, risulterebbe un'incongruenza tenendo conto degli stanziamenti definitivi effettuati nel bilancio dell'anno 2020. Le risorse stanziata nel bilancio sono di € 13.989,00, per cui l'incremento del fondo tra il 2019 e 2020 si sarebbe dovuto indicare nella colonna c) - per l'importo di € 3.332,70, così come emerge dalle istruzioni per la compilazione di tale prospetto nella parte in cui è stato chiarito che "[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)".

Risorse accantonate (All. a1)	Risorse accantonate al 1/1/2020 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo crediti di dubbia esigibilità	13.989,60		3.332,70	0,00	17.322,30

L'analisi sopra riportata comporta l'errata formazione del prospetto di verifica degli equilibri. In particolare, non risulterebbe coerente con il rendiconto la voce finale W2) *Equilibrio di bilancio*, che a sua volta discende dalle voci riepilogative O2 relativa agli equilibri di parte corrente e Z2 relativa agli equilibri di parte capitale, in quanto non sono corrette le voci ivi comprese relative alle risorse accantonate stanziare ed alla variazione di accantonamenti.

In ogni caso si rileva comunque che l'entità degli errori non è tale da comportare alterazioni in merito all'effettivo rispetto degli equilibri come rappresentati nella situazione rilevabile a rendiconto 2020.

Alla luce di quanto esposto, si invita l'Ente a chiarire le modalità di compilazione dell'elenco delle risorse accantonate (allegato a.1.) e del prospetto di verifica degli equilibri, specificando la ragione per cui ha ricompreso la voce "*altri accantonamenti*" tra le risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio (colonna c. dell'allegato a.1.) e il FCDE tra le variazioni degli accantonamenti (colonna d. dell'allegato a.1.), con ciò che ne è conseguito in termini di compilazione del prospetto di verifica degli equilibri.

## 2. Tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti nell'anno 2020 è stato di 15,32 giorni, mentre per il 2021 benchè migliorato risulta comunque di 1,84.

In argomento, si rammentano le norme che, a decorrere dall'anno 2021, hanno introdotto l'obbligo di stanziamento nella parte corrente del bilancio del fondo di garanzia debiti commerciali previsto dall'art. 1, comma 859 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni.

Si tratta dell'obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali.

Si ricorda, in merito, che il decreto-legge n. 152 del 2021 (art. 9) ha recentemente modificato la disciplina del FGDC, con riferimento sia alle regole con le quali verificare la ricorrenza dell'obbligo, sia alle modalità con le quali stanziare l'accantonamento.

Si invita l'Ente a precisare quali siano state le azioni poste in essere dall'Ente al fine di ricondurre l'indice nei limiti di legge, fornendo dati aggiornati.

Sul punto, inoltre, si chiede se sia stato dato corso agli accantonamenti previsti dalle disposizioni su richiamate nel corso dell'anno 2021, precisando eventualmente in che misura e le modalità di calcolo utilizzate. In caso negativo, si invita a comunicare le ragioni del mancato appostamento del FGDC.

### **3. Spese per il personale**

Si richiede la trasmissione del prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006

### **4. Residui attivi**

Dal Questionario al consuntivo 2020 redatto dall'Organo di revisione risulta che, con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, NON sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti.

Si rilevano, al riguardo, dai prospetti allegati al rendiconto 2021, la presenza, alla data del 31/12/2021, di residui attivi del titolo 4 risalenti fino al 2016 e residui attivi del titolo 1 e 2 risalenti fino al 2015.

In merito, si ricorda la necessità di tener conto di quanto previsto dal principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2, D.lgs. 118/2011, il quale, al riguardo, dispone come "Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale".

Si richiede di relazionare in merito e di trasmettere l'elenco delle ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni (e di maggiore consistenza), nonché sulla fondatezza degli stessi ai sensi dell'Allegato 4-1 del D.lgs. 118/2011, punto 13.10, lettera e).